

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2001/220/GAI:

- ★ **Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 551/2001 della Commissione del 21 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 552/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 7

Regolamento (CE) n. 553/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 8

Regolamento (CE) n. 554/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10

Regolamento (CE) n. 555/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 12

- ★ **Regolamento (CE) n. 556/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda le superfici ritirate dalla produzione e l'elenco delle varietà di lino e di canapa ammissibili** 13

Regolamento (CE) n. 557/2001 della Commissione, del 21 marzo 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 284/2001 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 14

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- * **Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti** 16
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2001/221/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente la partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco** 21

2001/222/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni** 28

Commissione

2001/223/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 964]** 29
-

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 2001/173/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente olandesi del Comitato delle regioni (GU L 63 del 3.3.2001)** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2001
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

(2001/220/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la possibilità di agire a livello di Unione.
- (2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una comunicazione intitolata «Vittime di reati nell'unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere». In data 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.
- (3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.
- (4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

- (5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.
- (6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato.
- (7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.
- (8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.
- (9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.
- (10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale.
- (11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una formazione adeguata e sufficiente. Questa costituisce infatti un aspetto fondamentale sia per le vittime sia per conseguire gli obiettivi del procedimento.
- (12) Occorrerebbe fare ricorso ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario sia che colleghino organizzazioni di assistenza alle vittime,

⁽¹⁾ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) «vittima»: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
- b) «organizzazione di assistenza alle vittime»: un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
- c) «procedimento penale»: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
- d) «procedimento»: il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
- e) «mediazione nelle cause penali»: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Articolo 2

Rispetto e riconoscimento

1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.

Articolo 3

Audizione e produzione di prove

Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato

ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti:

- a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
- b) il tipo di assistenza che può ricevere;
- c) dove e come può sporgere denuncia;
- d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
- e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
- f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
 - i) all'assistenza di un legale,
 - ii) al patrocinio gratuito, o
 - iii) a qualsiasi altra forma di assistenza,
 qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
- g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
- h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.

2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:

- a) del seguito riservato alla sua denuncia;
- b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
- c) della sentenza pronunciata dal giudice.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.

4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.

Articolo 5

Garanzie in materia di comunicazione

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.

Articolo 6

Assistenza specifica alla vittima

Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.

Articolo 7

Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale

Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.

Articolo 8

Diritto alla protezione

1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.
2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Articolo 9

Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

Articolo 10

Mediazione nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.
2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.

Articolo 11

Vittime residenti in un altro Stato membro

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare:
 - di poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato,
 - di ricorrere quanto più possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾, per l'audizione delle vittime residenti all'estero.
2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo.

L'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12

Cooperazione tra Stati membri

Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

*Articolo 13***Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime**

1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:

- a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
- b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
- c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
- d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.

*Articolo 14***Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime**

1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.

*Articolo 15***Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento**

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.

*Articolo 16***Ambito di applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 17***Attuazione**

Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro:

- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,
- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.

*Articolo 18***Valutazione**

Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione, il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente decisione quadro.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M-I. KLINGVALL

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 551/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	113,2	
	204	44,1	
	212	106,0	
	999	87,8	
0707 00 05	052	148,6	
	999	148,6	
0709 10 00	220	255,0	
	999	255,0	
0709 90 70	052	126,4	
	204	121,3	
	999	123,8	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	68,0	
	204	49,3	
	212	56,2	
	220	58,8	
	624	56,7	
	999	57,8	
0805 30 10	052	57,2	
	600	60,6	
	999	58,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2	
	388	90,5	
	400	84,2	
	404	94,8	
	508	89,7	
	512	96,7	
	528	90,3	
	720	115,7	
	728	105,3	
	999	95,4	
	0808 20 50	388	70,6
		512	65,3
		528	70,5
999		68,8	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2001

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,658 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 553/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2001

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,31	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,31	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 554/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,62 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	42,78
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,63
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,63
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2001****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.
- (3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.
- (4) In seguito alla chiusura temporanea del commercio sul Danubio, il trasporto verso la penisola iberica di granturco originario dei paesi rivieraschi di questo fiume privi di accesso al mare è diventato notevolmente più costoso. In tale contesto, l'aliquota del dazio applicato su tali importazioni non rispecchia più l'incidenza reale dei costi di trasporto. Occorre pertanto prevedere una riduzione supplementare del dazio all'importazione per tener

conto di questo fattore nelle gare indette dal presente regolamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi a parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.
2. La gara è aperta fino al 31 maggio 2001. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Per le importazioni originarie dei paesi rivieraschi del Danubio privi di accesso al mare, la riduzione del dazio concessa per la gara è maggiorata di 10 euro per tonnellata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 556/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda le superfici ritirate dalla produzione e l'elenco delle varietà di lino e di canapa ammissibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000 ⁽⁴⁾, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 in ordine alle condizioni per la concessione dei pagamenti «superficie» per taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione.
- (2) L'articolo 18 limita il beneficio dei pagamenti per i terreni messi a riposo alle superfici che l'anno precedente erano coltivate per ottenere un raccolto o ritirate dalla produzione in virtù del regolamento (CE) n. 1251/1999 oppure che risultavano ritirate dalla produzione di seminativi o imboschite in applicazione della normativa sullo sviluppo rurale.
- (3) L'applicazione di queste condizioni non ha più alcun interesse pratico dopo il lungo periodo trascorso dalla loro introduzione. Il controllo di questa disposizione implica inoltre notevoli sforzi, che sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito dalla misura. Ai fini della semplificazione legislativa è quindi opportuno sopprimere tali condizioni restrittive.
- (4) Nuove varietà di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere considerate ammissibili. È quindi opportuno inserirle nell'elenco delle varietà che

possono beneficiare del regime di sostegno, riportato nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Per «ritiro dei terreni dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie che può beneficiare dei pagamenti per superficie a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999.»

- 2) Al punto 1 dell'allegato XII, sono aggiunte le varietà di lino «Adélie» e «Caesar Augustus» destinate alla produzione di fibre.
- 3) Al punto 2a dell'allegato XII, è aggiunta la varietà di canapa «Uso 31» destinata alla produzione di fibre.
- 4) Al punto 2b dell'allegato XII, è aggiunta la varietà di canapa «Delta-llosa» destinata alla produzione di fibre ed è soppressa la varietà «Uso 31».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 557/2001 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2001****che abroga il regolamento (CE) n. 284/2001 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 284/2001 della Commissione, del 9 febbraio 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽²⁾, e il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2001 ⁽⁴⁾, hanno avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, ad

abrogare il regolamento (CE) n. 284/2001 e a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 284/2001 è abrogato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 49.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België	×	×	×			
Danmark		×	×			
Deutschland	×	×	×			
España	×	×	×			
France	×	×	×			×
Ireland				×	×	×
Italia	×	×	×			
Österreich	×	×	×	×	×	×
Nederland		×	×			

DIRETTIVA 2001/23/CE DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2001****concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ⁽³⁾ è stata modificata in maniera sostanziale ⁽⁴⁾ ed è, perciò, opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua codificazione.
- (2) L'evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni.
- (3) Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti.
- (4) Sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori in questo settore e occorre attenuare tali differenze.
- (5) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 («Carta sociale»), nei punti 7, 17 e 18 dispone in particolare che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidono sull'occupazione dei lavoratori.

- (6) Nel 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/187/CEE per promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori e chiedere ai cedenti e ai cessionari di informare e consultare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori.
- (7) Detta direttiva è stata in seguito modificata alla luce dell'impatto del mercato interno, delle tendenze legislative degli Stati membri per quanto riguarda il salvataggio delle imprese con difficoltà economiche, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽⁵⁾, e delle norme legislative già in vigore nella maggior parte degli Stati membri.
- (8) La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia.
- (9) La Carta sociale riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze.
- (10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni*Articolo 1*

1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
- b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

⁽¹⁾ Parere espresso il 25 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 21.⁽³⁾ GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.⁽⁵⁾ GU L 48 del 22.2.1975, pag. 29. Direttiva sostituita dalla direttiva 98/59/CE (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento da trasferire si trovi nell'ambito d'applicazione territoriale del trattato.

3. La presente direttiva non si applica alle navi marittime.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende:

- a) per «cedente», ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dallo stabilimento;
- b) per «cessionario», ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dell'impresa o dello stabilimento;
- c) per «rappresentanti dei lavoratori» ed espressioni connesse, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri;
- d) per «lavoratore», ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell'ambito del diritto nazionale del lavoro.

2. La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro.

Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente:

- a) del numero di ore di lavoro prestate o da prestare;
- b) di rapporti di lavoro disciplinati da un contratto di lavoro di durata determinata a norma dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale⁽¹⁾; o
- c) di rapporti di lavoro interinali a norma dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE e del fatto che l'impresa, lo stabilimento o la parte d'impresa o di stabilimento trasferita è l'agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro o parte di essa.

⁽¹⁾ GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

CAPO II

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Articolo 3

1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.

2. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari per garantire che il cedente notifichi al cessionario tutti i diritti e gli obblighi che saranno trasferiti al cessionario a norma del presente articolo, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano o avessero dovuto essere noti ai cedente al momento del trasferimento. Il fatto che il cedente ometta di notificare al cessionario tali diritti e obblighi non incide sul trasferimento di detto diritto o obbligo e dei diritti di qualsiasi lavoratore nei confronti del cessionario e/o del cedente in relazione a detto diritto o obbligo.

3. Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.

4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.

b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Articolo 4

1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento.

2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.

Articolo 5

1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente).

2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che:

- a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro⁽¹⁾; e/o
- b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.

3. Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998.

La Commissione presenterà una relazione sugli effetti della presente disposizione entro il 17 luglio 2003 e sottoporrà eventuali proposte adeguate al Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 283 del 20.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

4. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l'abuso delle procedure di insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora l'impresa, lo stabilimento o parte di un'impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o si termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente), gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire che i lavoratori trasferiti siano adeguatamente rappresentati fino alla nuova elezione o designazione di rappresentanti dei lavoratori.

Qualora l'impresa, lo stabilimento o la parte di un'impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

2. Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento scada a causa del trasferimento, questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri.

CAPO III

Informazione e consultazione

Articolo 7

1. Il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento sui seguenti punti:

- data o data proposta del trasferimento,
- motivi del trasferimento,
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali, del trasferimento per i lavoratori,
- misure previste nei confronti dei lavoratori.

Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell'attuazione del trasferimento.

Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile ed in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi dal trasferimento nelle loro condizioni d'impiego e di lavoro.

2. Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo.

3. Gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un'istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono aver luogo in tempo utile prima dell'attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dal fatto che la decisione riguardante il trasferimento sia presa dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlla.

Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi in materia di informazione e di consultazione previsti nella presente direttiva, non si deve tener conto quale mezzo di difesa del fatto che tale violazione è avvenuta in quanto l'impresa che controlla il datore di lavoro non gli ha trasmesso le informazioni necessarie.

5. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano, per quanto riguarda il numero dei lavoratori occupati, le condizioni per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora in un'impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori per motivi indipendenti dalla volontà degli stessi, i lavoratori interessati debbano essere informati in precedenza:

- della data o della data proposta del trasferimento,
- dei motivi del trasferimento,
- delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori,

— delle misure previste nei confronti dei lavoratori.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 8

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l'applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 9

Gli Stati membri introducono nelle loro normative nazionali i provvedimenti atti a consentire a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti che si ritengono lesi dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, di tutelare i loro diritti con un'azione in giudizio dopo eventuali ricorsi ad altri organi competenti.

Articolo 10

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente direttiva entro il 17 luglio 2006. Essa propone le modifiche che risultano necessarie.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

La direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(articolo 12)

Direttiva 77/187/CEE del Consiglio (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26)

Direttiva 98/50/CE del Consiglio (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88)

PARTE B

Elenco dei termini per l'attuazione in diritto nazionale

(articolo 12)

Direttiva	Termine d'attuazione
77/187/CEE	16 febbraio 1979
98/50/CE	17 luglio 2001

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 77/187/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4 bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 7 bis	Articolo 9
Articolo 7 ter	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
—	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2001

concernente la partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco

(2001/221/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GEIPZ) è stato adottato nella riunione inaugurale per il piombo e lo zinco organizzata a New York, sotto gli auspici del Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, nel maggio 1959.
- (2) Il GEIPZ opera in maniera indipendente in qualità di organizzazione intergovernativa autonoma affiliata alle Nazioni Unite che consente ai paesi membri:
 - a) di ottenere informazioni accurate e tempestive sui mercati mondiali del piombo e dello zinco; e
 - b) di svolgere regolari consultazioni intergovernative sul commercio internazionale del piombo e dello zinco e qualsiasi altra questione collegata che rivesta interesse per i paesi membri.
- (3) Il lavoro del GEIPZ viene svolto essenzialmente da sei comitati: il comitato permanente, il comitato «Statistiche e previsioni», il comitato «Progetti di miniere e fonderie», il comitato «Riciclaggio», il comitato economico e internazionale e il comitato «Ambiente». Inoltre, un gruppo consultivo dell'industria, comprendente esperti dell'industria del piombo e dello zinco dei paesi membri, è presieduto dal presidente del gruppo di studio. Tale gruppo fornisce pareri ai membri del gruppo di studio ed è aperto alle consultazioni.
- (4) Il GEIPZ è riconosciuto come organismo internazionale per le materie prime dal Fondo comune delle Nazioni Unite per le materie prime, il che consente al GEIPZ di sollecitare finanziamenti per progetti di sviluppo a valere sul Fondo comune.

- (5) I governi e le parti contraenti degli accordi OMC/GATT sono stati invitati a notificare al Segretario generale delle Nazioni Unite la loro accettazione del mandato e del regolamento interno a norma dell'articolo 1 del regolamento interno del GEIPZ.
- (6) Il finanziamento del GEIPZ proviene dai governi dei paesi membri. I contributi sono calcolati dividendo la metà del bilancio per il numero dei paesi membri, mentre l'altra metà viene suddivisa in proporzione all'importo totale del commercio di piombo e di zinco di ciascun paese.
- (7) Diversi Stati membri della Comunità partecipano già ai lavori del GEIPZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato e il regolamento interno del gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco sono accettati dalla Comunità.

La Comunità presenta gli strumenti di accettazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

I testi del mandato e del regolamento interno sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare i rappresentanti autorizzati a presentare gli strumenti di accettazione per conto della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

ALLEGATO I

MANDATO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE SUL PIOMBO E LO ZINCO**Composizione**

1. Potranno essere membri del gruppo internazionale di studio sul piombo e lo zinco i governi degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate interessate, e le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio che si considerano sostanzialmente interessati alla produzione, al consumo o al commercio del piombo e dello zinco.

Funzioni

2. Il gruppo permetterà di procedere a consultazioni intergovernative appropriate sul commercio internazionale del piombo e/o dello zinco e intraprenderà tutti gli studi che riterrà utili sulla situazione mondiale di questi due prodotti, tenendo conto in particolare dell'opportunità di fornire in modo continuo dati precisi sulla situazione dell'offerta e della domanda e sulla relativa probabile evoluzione. A tal fine il gruppo provvederà alla raccolta e alla diffusione di statistiche, avvalendosi per quanto possibile delle fonti esistenti.
3. Il gruppo esaminerà, se del caso, le possibili soluzioni a tutti i problemi specifici o particolari difficoltà esistenti o che potrebbero insorgere per quanto riguarda i mercati del piombo e dello zinco e che non paiono potersi risolvere nel corso normale del commercio mondiale.
4. Il gruppo potrà trasmettere rapporti ai governi degli Stati membri. I rapporti potranno contenere suggerimenti e/o raccomandazioni.
5. Ai fini del presente mandato lo zinco e il piombo comprenderanno i cascami, rottami e/o residui, nonché tutti i prodotti a base di piombo o di zinco che il gruppo determinerà.

Funzionamento del gruppo di studio

6. Il gruppo si riunirà alle date e nei luoghi che converranno ai suoi membri.
7. Il gruppo adotterà il regolamento interno che riterrà necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
8. Per quanto riguarda il segretariato, il gruppo prenderà le disposizioni che riterrà necessarie per la buona esecuzione dei suoi lavori.
9. I governi partecipanti contribuiranno alle spese del gruppo sulla base che esso determinerà.
10. Il gruppo resterà in funzione fintanto che, a giudizio dei governi partecipanti, continuerà ad assolvere una mansione utile.
11. Il gruppo prenderà le disposizioni che riterrà utili per assicurare scambi di informazioni con i governi degli Stati non partecipanti interessati di cui al punto 1 e con le organizzazioni non governative e intergovernative interessate. Il gruppo coopererà, in particolare, con la commissione ad interim per il coordinamento delle intese internazionali relative ai prodotti di base che, ai termini della risoluzione 557 F (XVIII) del Consiglio economico e sociale è incaricata segnatamente di coordinare le attività dei gruppi di studio e dei consigli.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SUL PIOMBO E LO ZINCO**Membri***Articolo 1*

Uno Stato di cui al punto 1 del mandato che desidera far parte del gruppo di studio ne informa per iscritto il Segretario generale. La notifica deve contenere una dichiarazione del governo in causa in cui questo precisa che si considera sostanzialmente interessato alla produzione, al consumo o al commercio del piombo e/o dello zinco e che accetta il mandato e il regolamento interno.

Articolo 2

Un membro può ritirarsi dal gruppo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto indirizzato al Segretario generale; il ritiro ha effetto alla data fissata nel preavviso. Il ritiro di un membro non ha alcun effetto sugli obblighi finanziari che questo può aver già assunto e il fatto di ritirarsi dal gruppo non conferisce al governo in causa alcun diritto a una riduzione del suo contributo per l'esercizio nel corso del quale si ritira.

Articolo 3

Il Segretario generale informa ciascun membro del gruppo delle notifiche e dei preavvisi ricevuti in applicazione degli articoli 1 e 2.

Rappresentanza*Articolo 4*

Ciascun membro del gruppo designa, ove possibile, una persona che risieda nella località in cui ha sede il gruppo, alla quale devono essere trasmessi tutti gli avvisi e altre comunicazioni riguardanti il lavoro del gruppo, fermo restando che di concerto con il Segretario generale possono essere adottate altre disposizioni.

Articolo 5

Ciascun membro del gruppo comunica quanto prima al Segretario generale i nominativi dei rappresentanti supplenti e dei consiglieri designati a rappresentarlo in una sessione. I membri possono tuttavia designare delegazioni permanenti che li rappresentino in tutte le sessioni del gruppo sino a nuovo ordine.

Articolo 6

Può succedere che un membro del gruppo costituisca, con i territori di cui rappresenta gli interessi nelle relazioni internazionali, un raggruppamento in cui uno o più membri sono principalmente interessati alla produzione del piombo e dello zinco, mentre uno o più altri membri sono interessati soprattutto al consumo di tali prodotti; in tal caso, su richiesta del membro del gruppo interessato, la rappresentanza di detto raggruppamento può essere assicurata in comune per l'insieme dei territori in questione o separatamente per i territori produttori, da una parte, e per i territori consumatori, dall'altra. Allorché un territorio o raggruppamento di territori è così rappresentato separatamente, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, esso è considerato, ai fini del regolamento interno, un membro indipendente del gruppo.

Collegamento*Articolo 7*

Il gruppo prende le disposizioni che reputa appropriate per poter procedere allo scambio di informazioni con i governi non partecipanti interessati degli Stati menzionati al punto 1 del suo mandato e con le competenti organizzazioni non governative e intergovernative.

Il gruppo di studio può invitare un'organizzazione competente, intergovernativa o non governativa, che si interessi in modo sostanziale ai problemi del piombo e dello zinco a farsi rappresentare alle sue riunioni da un osservatore, a condizione che detta organizzazione accordi al gruppo diritti analoghi. L'osservatore può assistere a tutte le riunioni del gruppo, salvo qualora questo decida altrimenti per la totalità o per una parte di una determinata riunione o di una serie di riunioni. Tuttavia, salvo decisione contraria del gruppo, l'osservatore non può assistere alle riunioni del comitato permanente ovvero, di un comitato o sottocomitato nel quale non tutti i membri del gruppo sono rappresentati.

Il presidente può invitare un osservatore a partecipare alle deliberazioni del gruppo riguardanti un punto al quale l'organizzazione rappresentata dall'osservatore si interessa in modo sostanziale, ma questi non ha il diritto di partecipare alle votazioni o di presentare proposte.

Gli articoli 4, 5, 13, 16, 26, 27 e 28 del regolamento interno del gruppo di studio si applicano, *mutatis mutandis*, a qualsiasi organizzazione di questo genere.

Obblighi finanziari

Articolo 8

L'esercizio finanziario del gruppo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 9

Ogni membro partecipa alle spese del gruppo versando un contributo annuo conforme ad una tavola dei contributi calcolata, oltre un certo minimo, in funzione dell'interesse che il piombo e lo zinco presentano per ciascun membro. Nell'ultima sessione ordinaria di ogni anno il gruppo adotta il bilancio dell'esercizio successivo e stabilisce i contributi dei singoli paesi membri. Il Segretario generale comunica immediatamente ai singoli paesi membri gli importi dei rispettivi contributi. I contributi sono dovuti il 1° gennaio. Il paese membro che, al momento della riunione ordinaria di primavera del comitato permanente, non abbia versato il suo contributo per l'anno civile precedente spiega, nel corso di detta riunione, i motivi del ritardo. Il membro i cui contributi arretrati superino il contributo da esso dovuto per il precedente esercizio finanziario è privato del diritto di voto o può essere sospeso per tutto il periodo in cui continua ad essere in mora.

Articolo 10

Lo Stato che diventi membro del gruppo nel corso dell'esercizio finanziario versa la frazione del suo contributo annuo normale determinata dal gruppo. I contributi dei nuovi membri non modificano quelli imposti dagli Stati che erano già membri durante l'esercizio finanziario in questione.

Articolo 11

I contributi dei membri sono pagabili nella moneta dello Stato in cui il gruppo ha la sede. Le disposizioni finanziarie per il gruppo sono prese dal Segretario generale, con il consenso del comitato permanente; esse restano in vigore sino a decisione contraria del gruppo.

Articolo 12

L'adozione del bilancio autorizza a impegnare le spese in esso previste. Nei limiti del bilancio generale e previa approvazione del comitato permanente o di un organismo ovvero di un membro del comitato permanente designato all'uopo uno stanziamento iscritto in una voce di bilancio può essere utilizzato per un'altra voce. I pagamenti per conto del gruppo possono essere effettuati con l'autorizzazione di una o di più persone, in funzione delle decisioni prese periodicamente dal comitato permanente.

Articolo 13

Le spese di viaggio e le diarie delle delegazioni dei paesi membri, comprese quelle delle delegazioni presso i comitati o altri organi del gruppo, non sono imputabili ai fondi del gruppo.

Sede del gruppo

Articolo 14

Il gruppo ha sede a Londra fino a quando non deciderà altrimenti. Il gruppo tiene le sue sessioni nei luoghi da esso scelti.

Sessioni del gruppo

Articolo 15

Su richiesta del comitato permanente, del presidente del gruppo o di almeno quattro dei membri dello stesso possono essere convocate sessioni del gruppo diverse da quelle concordate in una sessione precedente. Allorché invoca l'urgenza, la domanda deve essere corredata di una motivazione.

Articolo 16

Il Segretario generale comunica per iscritto al rappresentante designato di ciascun membro del gruppo la data di ogni sessione e l'ordine del giorno provvisorio della stessa. La notifica e l'ordine del giorno provvisorio sono inviati almeno 35 giorni prima della sessione. Se si tratta di una sessione d'urgenza la notifica e l'ordine del giorno provvisorio sono inviati con almeno 15 giorni di anticipo e nella convocazione devono essere indicati i motivi che la giustificano.

Ordine del giorno provvisorio

Articolo 17

L'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione è fissato dal Segretario generale, previa consultazione con il presidente del gruppo. Un membro del gruppo, se desidera che una particolare questione sia esaminata in una determinata sessione del gruppo, deve, se possibile, informarne il Segretario generale 60 giorni prima della sessione e allegare alla domanda una nota esplicativa. L'ordine del giorno è definitivamente adottato durante la sessione del gruppo.

Presidenti e vicepresidenti

Articolo 18

Il gruppo ha un presidente e due vicepresidenti, che sono eletti per un anno civile e possono essere rieletti. Le elezioni per un determinato anno civile hanno luogo in una riunione appropriata dell'anno civile precedente; tuttavia, se tali elezioni non hanno luogo, il presidente e i vicepresidenti restano in carica sino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

Articolo 19

Il presidente o il vicepresidente che agisce in veste di presidente è incaricato

- a) di presiedere e dirigere i lavori in ogni sessione;
- b) di pronunciare l'allocuzione di apertura e di chiusura di ogni sessione del gruppo;
- c) di dirigere i dibattiti durante le sedute, assicurare l'applicazione del presente regolamento, dare la parola e, fatto salvo l'articolo 20, deliberare sulle mozioni d'ordine;
- d) di consultare il gruppo, proclamare le decisioni e, se viene chiesta una votazione, invitare i membri a votare, e annunciare il risultato della votazione.

Svolgimento dei dibattiti

Articolo 20

Nel corso del dibattito su una questione un rappresentante può presentare una mozione d'ordine e chiedere la chiusura o l'aggiornamento del dibattito. In ciascuno di questi casi il presidente comunica immediatamente la sua decisione, che prevale se non è annullata dal gruppo.

Articolo 21

Il quorum necessario per ogni riunione del gruppo è costituito dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 22

Le riunioni del gruppo non sono pubbliche, salvo qualora il gruppo decida altrimenti.

Articolo 23

Le decisioni del gruppo sono prese di norma previa consultazione dei membri, senza che si proceda a votazione. Se viene chiesto di votare su decisioni riguardanti il bilancio, un emendamento di bilancio o una modifica da apportare al mandato del gruppo ovvero al presente articolo del regolamento interno, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. La votazione avviene per alzata di mano, per chiamata nominativa o a scrutinio segreto, in funzione di quanto è stato chiesto. Se viene chiesto di votare su altre decisioni, è sufficiente la maggioranza semplice.

Articolo 24

Il presidente o il vicepresidente che agisce in veste di presidente non partecipa al voto, ma può designare un altro membro della sua delegazione affinché voti in sua vece.

Articolo 25

Il presidente o il comitato permanente possono disporre che il gruppo si pronunci su una questione per corrispondenza. A tal fine essi inviano ai membri una comunicazione nella quale li invitano a pronunciarsi entro lo scadere di un determinato termine, che non deve essere inferiore a 21 giorni. Nella comunicazione devono essere illustrate chiaramente la questione messa ai voti e le proposte sulle quali i membri sono chiamati a votare. Alla scadenza del termine previsto il Segretario generale informa tutti i membri della decisione presa. Se in risposta alla comunicazione quattro governi fanno obiezione alla procedura di voto per corrispondenza, la votazione non ha luogo e la questione è deferita alla sessione successiva del gruppo, affinché si decida al riguardo.

Lingue ufficiali e di lavoro

Articolo 26

L'inglese, lo spagnolo, il francese e il russo sono le lingue ufficiali e di lavoro del gruppo. Il rappresentante che desidera prendere la parola in un'altra lingua deve far provvedere all'interpretazione in una delle lingue di lavoro.

Tutti i documenti del gruppo sono tradotti nelle quattro lingue di lavoro.

Articolo 27

Il processo verbale delle sedute consta di un resoconto analitico dei dibattiti, redatto dapprima in via provvisoria. Se una delegazione desidera modificare le sue dichiarazioni messe a verbale nel resoconto provvisorio, può farlo avvisando il Segretario generale nei 21 giorni successivi alla pubblicazione del resoconto; trascorso tale termine nessun'altra modifica potrà essere adottata, salvo qualora sia approvata dal gruppo nella sessione successiva.

Articolo 28

Le informazioni di cui il gruppo dispone, i resoconti dei dibattiti e qualsiasi altro documento del gruppo di studio e dei suoi vari comitati e altri organi sono riservati, a meno che e fino a quando il gruppo stesso, o se del caso il comitato permanente, non decida altrimenti.

Comitato permanente*Articolo 29*

Il gruppo istituisce un comitato permanente, che si compone dei membri del gruppo che hanno comunicato al Segretario generale la loro volontà di partecipare ai lavori del comitato. I documenti relativi ai lavori del comitato sono distribuiti ad una persona designata da ciascun membro dello stesso.

Il comitato permanente elegge il suo presidente e i suoi vicepresidenti.

Il Segretario generale o un funzionario da questi designato esplica le funzioni di segretario del comitato.

Il comitato, che si riunisce almeno due volte all'anno, adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

Il comitato permanente segue con attenzione la situazione del piombo e dello zinco e fa al gruppo le raccomandazioni che reputa utili. Esso assolve tutti gli altri compiti che il gruppo può delegargli. Assolve inoltre alle pertinenti responsabilità riguardanti i lavori del segretariato, la stesura del progetto di bilancio e le altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12. Il comitato è messo regolarmente al corrente di tutte le operazioni finanziarie effettuate a nome e per conto del gruppo.

Altri comitati*Articolo 31*

Il gruppo può istituire qualsiasi altro comitato o organo utile, in funzione delle disposizioni e secondo le condizioni che esso stesso adotta.

Segretariato*Articolo 32*

Il gruppo dispone di un segretariato, che si compone di un Segretario generale e del necessario personale. I membri del segretariato sono nominati o messi a disposizione secondo le modalità stabilite dal gruppo.

Articolo 33

Il Segretario generale è responsabile, fatte salve le decisioni che il gruppo prenderà per quanto riguarda il segretariato, dell'esecuzione di tutti i compiti che spettano al segretariato, segnatamente dell'assistenza al gruppo e ai suoi comitati.

Modifiche*Articolo 34*

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del gruppo adottata conformemente all'articolo 23.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2001
recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2001/222/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Brigitte EDERER, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 6 febbraio 2001,

vista la proposta del governo austriaco,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Sepp RIEDER è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della Sig.ra Brigitte EDERER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 964]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/223/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/190/CE ⁽⁵⁾.
- (2) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati in Francia e la Commissione ha adottato la decisione 2001/208/CE ⁽⁶⁾.
- (3) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nei Paesi Bassi.
- (4) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

- (5) I Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/172/CE.
- (6) La situazione della malattia nei Paesi Bassi esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dai Paesi Bassi con l'adozione, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, di ulteriori misure di protezione comunitarie.
- (7) Poiché alcune categorie di prodotti di origine animale sottoposti a trattamento non rischiano di propagare la malattia, è opportuno inserire disposizioni che autorizzino gli scambi di tali prodotti a condizione che sia garantita una certificazione adeguata.
- (8) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 27 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, i Paesi Bassi provvedono affinché:

- 1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

⁽⁷⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

- 2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

In deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;

- 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽²⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio dei Paesi Bassi non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi»;

- 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio dei Paesi Bassi non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi»;

- 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. I Paesi Bassi non spediscono carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio dei Paesi Bassi.

Le carni fresche di cui al primo comma comprendono le carni macinate e le preparazioni di carni conformemente alla direttiva 94/65/CE, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽⁵⁾.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 20 febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e

immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;

- b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nei Paesi Bassi;

- c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

— nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I,

— tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁷⁾,

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

— le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I,

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

- d) alle carni fresche ottenute da animali di specie sensibili originari delle zone elencate nell'allegato I e trasportate sotto il controllo veterinario in uno stabilimento situato nei Paesi Bassi fuori delle zone elencate nell'allegato I per subirvi un trattamento in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

3. Le carni spedite dai Paesi Bassi in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

Articolo 3

1. I Paesi Bassi non spediscono prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69).

⁽⁷⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE del Consiglio ⁽²⁾, né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al 20 febbraio 2001, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che, a partire da tale data, siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti, alle condizioni seguenti:

- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
- tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato I,
- tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'allegato I con carni ottenute anteriormente al 20 febbraio 2001 e provenienti da parti del territorio incluse nell'allegato I, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti a base di carne spediti dai Paesi Bassi in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP ⁽⁵⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. I Paesi Bassi non spediscono latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte, destinato o meno al consumo umano, che abbia subito almeno:

- a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; oppure
- b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:

- a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

⁽¹⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ HACCP = Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dai Paesi Bassi in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), e spedito in contenitori ermeticamente sigillati, oppure che è stato lavorato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 5

1. I Paesi Bassi non spediscono prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano,

- a) elaborati anteriormente al 20 febbraio 2001;
- b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;
- c) che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
- d) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione permettono che tali prodotti siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:
 - tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte

ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 20 febbraio 2001 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dai Paesi Bassi in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 6

1. I Paesi Bassi non spediscono in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

2. I Paesi Bassi non spediscono sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al 20 febbraio 2001.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dai Paesi Bassi in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

«Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dai Paesi Bassi in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

Articolo 7

1. I Paesi Bassi non spediscono pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 20 febbraio 2001 o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, o punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. I Paesi Bassi provvedono affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

1. I Paesi Bassi non spediscono prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il 20 febbraio 2001, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

I Paesi Bassi non spediscono stallatico o letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

- a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, primo comma, che abbiano subito:
 - un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure
 - un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;
- b) al sangue e prodotti sanguigni definiti all'allegato I, capitolo 7, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che sono stati sottoposti almeno ad uno dei seguenti trattamenti:
 - trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
 - irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
 - modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia;
- c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;
- d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;
- e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;
- f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;
- g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione;
- h) ai trofei di caccia di cui all'allegato I, capitolo 13, parte B, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

3. I Paesi Bassi provvedono affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o la conciatura, o la conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/118/CEE.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché il documento commerciale prescritto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati che siano stati adeguatamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

1. I Paesi Bassi provvedono affinché i veicoli utilizzati nelle zone di cui all'allegato I per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

2. I Paesi Bassi provvedono affinché le autobotti adibite alla raccolta del latte che sono state in un'azienda dove sono allevati animali delle specie sensibili siano pulite e disinfettate

prima di lasciare le zone di cui all'allegato II e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dalle parti del territorio dei Paesi Bassi elencate nell'allegato I dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi:

- non sono stati ottenuti nei Paesi Bassi e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio dei Paesi Bassi elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali zone, che dopo l'introduzione nel territorio dei Paesi Bassi sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti che non sono destinati alla spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I e sono scortati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

1. I Paesi Bassi provvedono affinché gli equidi spediti dal proprio territorio in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, che può essere rilasciato esclusivamente per gli equidi che nei quindici giorni precedenti la certificazione non si sono trovati in una zona di protezione e di sorveglianza istituita in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE.

2. I Paesi Bassi provvedono affinché gli equidi di cui al paragrafo 1 da spedire in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Equidi conformi alla decisione 2001/223/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi».

Articolo 13

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

La presente decisione si applica fino alle ore 24 del 4 aprile 2001.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nei Paesi Bassi, le seguenti province:

Gelderland, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant.

ALLEGATO II

Nei Paesi Bassi, le seguenti province:

tutte le province del territorio metropolitano, escluse quelle elencate nell'allegato I.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2001/173/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2001, recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente olandesi del Comitato delle regioni

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 63 del 3 marzo 2001)

Nel titolo della decisione a pagina 56 e nel sommario di copertina:

anziché: «... recante nomina di un membro titolare e di un membro supplente olandesi ...»,

leggi: «... recante nomina di due membri supplenti olandesi ...».

A pagina 56, considerando unico:

anziché: «considerando che un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del Sig. A.G.J.M. ROMBOUTS, membro titolare e della Sig.ra Mathilde VAN DEN BRINK, membro supplente, ...»,

leggi: «considerando che due seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del Sig. A.G.J.M. ROMBOUTS e della Sig.ra Mathilde VAN DEN BRINK, ...».

A pagina 56, articolo unico, prima riga:

anziché: «È nominato membro titolare del Comitato delle regioni il Sig. W. ZWAAN ...»,

leggi: «È nominato membro supplente del Comitato delle regioni il Sig. W. ZWAAN ...».
